



Sentenza n. 97/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74469 R.G. promosso da (omissis), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Miranda (MRNNMR76S44B963E), domiciliato presso il suo studio in Caserta, alla via S. Chiara 13/A (annamaria.miranda@avvocatismcv.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t.,
Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 16.2.2026, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Anna Maria Miranda, assente la difesa del Ministero.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente rappresentava: di essersi arruolato nell'Esercito l'1.9.1992 e, a seguito dei continui sforzi

durante il servizio presso il 17^a Reggimento Artiglieria Contraerei "Sforzesca", di aver contratto la seguente patologia: *"ernia discale contenuta mediana ad ampio raggio in L4-L5, con oblitterazione dello spazio epidurale anteriore ed impronta sull'astuccio durale. Presenza di protusione discale mediana ad ampio raggio L3-L4, con oblitterazione dello spazio epidurale anteriore"*; di aver presentato domanda il 20/05/2005 ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo per la predetta patologia; che la C.M.O. di Roma, con il verbale mod. BL/B n. A50508486 del 27/03/2007, riscontrava l'infermità *"Spondilodiscoartrosi lombosacrale con ernia discale L4-L5 trattata chirurgicamente con impegno funzionale clinicamente evidente"*, ascrivibile alla Categoria 8^a; che il Comitato di verifica per le cause di servizio con il parere n. 11018/2014 reso nell'adunanza n. 158/2014 del 22/05/2014 considerava la suddetta infermità non dipendente da ragioni di servizio; che in conformità al predetto parere il Ministero della Difesa con il decreto n. 2530/N del 15/12/2014 respingeva l'istanza del 20.5.2005; di aver presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto e con sentenza n. 465/2020 questa Sezione riconosceva il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria; infine, che a seguito di gravame avverso la predetta decisione proposto dal Ministero della Difesa, la Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 163/2024,

accoglieva l'appello e, ai sensi dell'art. 170 comma 4 c.g.c., rimetteva gli atti a questa Sezione.

Sicchè, con l'odierno ricorso in riassunzione, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Ernia discale contenuta mediana ad ampio raggio in L4-L5, con oblitterazione dello spazio epidurale anteriore ed impronta dell'astuccio durale. Presenza di protrusione discale mediana ad ampio raggio in L3-L4, con oblitterazione dello spazio epidurale anteriore”*, con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, in considerazione del non corretto giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio che avrebbe fatto riferimento a una patologia non inclusa nella domanda del 20.5.2005.

2. Con la memoria del 13.3.2025 il Ministero della Difesa chiedeva in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto della preventiva domanda in via amministrativa, nonchè per carenza di interesse ad agire, e nel merito contestava le pretese del ricorrente perché ritenute infondate.

3. All'esito dell'udienza dell'11.4.2025, con l'ordinanza n. 64/2025, questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, incaricava il dott. Michelangelo Iuliano, medico legale iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Salerno, di fornire motivato parere sui seguenti quesiti:

“se possa ritenersi che le infermità “Ernia discale contenuta mediana ad ampio raggio in L4-L5, con oblitterazione dello spazio epidurale anteriore ed impronta dell’astuccio durale. Presenza di protrusione discale mediana ad ampio raggio in L3-L4, con oblitterazione dello spazio epidurale anteriore” siano dipendenti da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza”.

4. A seguito dell’udienza del 21.11.2025, con l’ordinanza n. 131/2025, in attesa del deposito dell’elaborato peritale, questo Giudice rinviava l’udienza di discussione al 16.2.2026.

5. In data 22.11.2025 il dott. Iuliano trasmetteva a questa Sezione il parere richiesto.

6. All’udienza del 16.2.2026 parte ricorrente contestava i risultati dell’elaborato peritale e chiedeva di disporre una nuova consulenza. Il giudizio, così, passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. In via preliminare, non può essere accolta l’eccezione del Ministero in ordine alla carenza di interesse ad agire del ricorrente.

L’Amministrazione con il decreto n. 2530/N del 15/12/2014 ha deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario e ciò è già di per sé sufficiente per rendere attuale e concreto l’interesse ad agire innanzi a questo Giudice, in caso contrario risulterebbe leso il

diritto di difesa del ricorrente.

A ciò si aggiunge che, in seguito al diniego, è interesse del ricorrente accertare quanto prima la dipendenza della ragione di servizio di una determinata patologia in considerazione del fatto che il relativo accertamento necessita di complesse verifiche tecnico-valutative sulla natura dell'infermità, sul tipo di servizio svolto e sull'influenza causale o concausale di quest'ultimo, che con il trascorrere del tempo diventano più difficoltose da espletare a cagione dei naturali processi di rarefazione documentale e probatoria, sui quali l'interessato non può in alcun modo influire, non avendo la disponibilità della relativa documentazione, con anche in questo caso lesione del suo diritto di difesa (Corte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sentt. 7.5.2015 n. 120, 3.6.2022 n. 90).

8. Inoltre, non può essere accolta nemmeno l'eccezione della parte convenuta di inammissibilità del ricorso per l'assenza della specifica domanda amministrativa da parte del ricorrente finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata (art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c.).

Al riguardo si pone in evidenza che il ricorrente in data 20/05/2005 ha inoltrato la domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e che il presente giudizio è finalizzato all'accertamento del riconoscimento della predetta dipendenza, pertanto il requisito della

preventiva istanza amministrativa risulta soddisfatto, anche perché l'art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c. prevede l'inammissibilità qualora sulla domanda non vi sia stato alcun provvedimento in sede amministrativa, evenienza che nel caso di specie non ricorre perché il ricorrente, nella controversia in esame, contesta l'atto a contenuto provvedimentale di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta (Conte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sentt. 29.11.2021 n. 199, 4.3.2022 n. 36).

9. In definitiva, appare tranciante le sollevate eccezioni l'osservazione per cui il suddetto diniego di riconoscimento è ex se direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile indipendentemente dal risvolto relativo all'equo indennizzo.

Quanto esposto trova esplicita fonte normativa nel d.p.r. 29.10.2001 n. 461 recante il regolamento in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per l'equo indennizzo e per la pensione privilegiata.

Il citato d.p.r. all'art. 12, rubricato "Unicità di accertamento", precisa che "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", sancendosi in tal modo l'autonoma lesività del diniego di riconoscimento per cui si controverte e la duplice funzione del riconoscimento medesimo.

10. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, il dott. Iuliano ha svolto le operazioni peritali, comunicate in data 22.11.2025, attraverso la visita diretta del ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti.

Il consulente nell'esame clinico ha evidenziato nel dettaglio lo stato fisico del (omissis) caratterizzato da deambulazione regolare, con una postura cauta per evitare dolori lombari; inoltre, la regione lombosacrale è risultata lievemente piatta con contratture muscolari. È stata inoltre rilevata dolorosità accentuata a livello L4-L5 e L5-S1, con contrattura della muscolatura paravertebrale.

Nel complesso *“il quadro clinico è caratterizzato da modesti deficit di motilità del rachide lombosacrale e segni neurologici compatibili con sofferenza radicolare L5 da ernia discale, sul terreno di artrosi lombosacrale diffusa.”*

Il consulente ha anche evidenziato che le attività svolte dal ricorrente presso il 17° Reggimento Artiglieria Contraerei “Sforzesca” di Sabaudia (movimentazione manuale di componenti d'arma - mitragliatrici Browning da 25-30 kg, sistemi controcarri da 80 mm in casse di circa 90 kg; frequenti spostamenti con carichi e dotazioni individuali; esecuzione di esercitazioni e marce su terreno accidentato) rientravano nelle ordinarie mansioni del personale di artiglieria e a ciò ha aggiunto che le patologie del rachide lombosacrale hanno genesi multifattoriale e spesso correlata all'età, a

predisposizioni individuali e ad abitudini di vita.

In sostanza “Le ernie discali L4-L5 e L3-L4 rappresentano evenienze frequenti nella popolazione generale, anche non esposta a carichi particolari, e non possono, di per sé, costituire elemento distintivo di professionalità lesiva.”

A ciò è importante porre in evidenza che dalla documentazione risulta che la sintomatologia è emersa nel 2004, ben dodici anni dopo il servizio di armaiolo, quindi non si è in presenza di un evento acuto e specifico del servizio, né risulta che ci siano stati eventi traumatici (es. incidenti o specifiche eccezionali circostanze) a cui attribuire la lesione discale.

Inoltre, in base al “criterio statico-epidemiologico” sussiste un’elevata probabilità della spontanea insorgenza della patologia in soggetti della stessa età anche non militari.

Pertanto, in base ai criteri medico-legali fondamentali di causalità (cronologico, topografico, efficienza, plausibilità, continuità fenomenica) non risulta allo stato che si possa intravedere un legame tra la patologia sofferta e il servizio prestato.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, il dott. Iuliano ha espresso il seguente parere sui quesiti posti in ordinanza: *“Alla luce di quanto emerso a seguito delle indagini medico legali del sottoscritto, e cioè: • dell’assenza di eventi traumatici o di servizio specificamente documentati; • della natura degenerativa e multifattoriale della*

patologia accertata; • della genericità delle mansioni rispetto al rischio biomeccanico specifico; • della coerenza del parere del CVCS e del decreto PREVIMIL con la normativa vigente; • dell'onere probatorio non assolto dal ricorrente; si deve concludere che le infermità lombari del sig. (omissis) non possano essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio, neppure in via concausale efficiente e determinante. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'ascrivibilità a categoria tabellare ai fini della pensione privilegiata ordinaria, dovendosi confermare l'impostazione del Comitato di Verifica e del Decreto Ministeriale n. 2530/N del 15 dicembre 2014.”

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio da liquidarsi con separato provvedimento.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.2.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 13.04.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)